



Comune di Duino Aurisina
Občina Devin Nabrežina

Prot. n. 3864
Ord. n. 14

Aurisina, **04 MAR. 2021**

Oggetto: Ordinanza di divieto di arrampicata nella Riserva Naturale Regionale Falesie di Duino - Devinske Stene.

IL SINDACO

Premesso che il Comune di Duino Aurisina - Obcina Devin Nabrežina è Organo Gestore della Riserva naturale regionale delle Falesie di Duino, ai sensi della L.R. n. 42/1996 e succ. mod.;

Visto che con deliberazione della Giunta Regionale n. 2027 dd. 22.11.2019 è stato approvato il nuovo Regolamento della Riserva Naturale Regionale Falesie di Duino - Devinske Stene e relativo allegato cartografico, a cui è stata data esecuzione con Decreto del Presidente della Regione 20.12.2019 n. 0222/Pres. pubblicato sul B.U.R. n. 1 dd. 02.01.2020;

Visto che l'art. 10, comma 2), del predetto Regolamento stabilisce che l'Organo Gestore dispone il divieto di accesso e limitazioni all'arrampicata a inizio anno estendendo o revocando l'ordinanza in base ai controlli avifaunistici effettuati, nelle aree indicate nell'allegato cartografico;

Visto i monitoraggi faunistici effettuati;

Ritenuto di disporre il divieto dell'attività di arrampicata per il periodo fino al 30 giugno 2021 nell'area indicata nell'allegato cartografico, fermo restando il divieto permanente di arrampicata nelle rimanenti aree della Riserva, al fine della tutela di habitat e specie di particolare pregio;

Considerato che si potrà estendere o revocare il divieto di cui alla presente ordinanza in base ai controlli avifaunistici effettuati;

Vista la L.R. n. 42/1996 e succ. mod.;

Visto lo Statuto comunale vigente;

ORDINA

1. E' vietata l'attività di arrampicata per il periodo fino al 30 giugno 2021 nelle aree indicate nell'allegato cartografico all'interno della Riserva Naturale Regionale Falesie di Duino - Devinske Stene ai sensi dell'art. 10, comma 2) del Regolamento della Riserva, fermo restando il divieto permanente di arrampicata nelle rimanenti aree della Riserva, al fine della tutela di habitat e specie di particolare pregio;
2. Il suddetto divieto all'arrampicata potrà essere esteso o revocato in base ai controlli avifaunistici effettuati;
3. E' escluso dal divieto il personale autorizzato dell'Organo gestore e il personale del Corpo forestale regionale per lo svolgimento del servizio d'istituto;
4. Chiunque violi il divieto di cui sopra soggiace alle sanzioni amministrative stabilite dall'art. 39 della L.R. n. 42/96 e succ. mod.;
5. L'attività di vigilanza e repressione delle violazioni è attribuita al Corpo forestale regionale ai sensi dell'art. 38 della L.R. n. 42/96 e succ. mod.

All.: cartografia.

MC/af



IL SINDACO
Daniela Pallotta

ALLEGATO CARTOGRAFICO (come da prescrizioni del CTS)

SCALA DI RIFERIMENTO 1:10.000

